



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Capri

Piazza Vittoria n. 5 – 80073 Capri (NA) – Tel.081/8370226-3994 Fax 081.8374894

E-mail capri@guardiacostiera.it – Sito web www.guardiacostiera.it/capri

Ordinanza n.10/2014

Disciplina operazioni di varo ed alaggio nel porto di Capri
--

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994, n°84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale";
- VISTO:** il Decreto Legislativo n°112/98, il Decreto Legislativo n° 96/99 e la Legge n°88/01 con cui sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo.
- VISTO:** il D.lgs 28 luglio 1999, n°272, che individua nell'Azienda Sanitaria Locale l'organo di vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione e riparazione delle navi in ambito portuale;
- VISTO:** l'art. 13 D.lgs n°81 del 9 aprile 2008 che individua nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, facendo salve le competenze che la legislazione vigente attribuisce alle Autorità marittime e portuali.
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità - Settore Demanio marittimo - n.184 del 02 agosto 2013, avente ad oggetto "Approvazione confini del porto di Marina Grande di Capri con coordinate Gauss-Boaga";
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità - Settore Demanio marittimo - n.177 del 30 luglio 2013, con cui è stato approvato il provvedimento contenente "Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Marina Grande, Comune di Capri";
- VISTO:** l'articolo 2 del richiamato Regolamento regionale che prevede:
- al punto 7 che *"Il tratto di banchina (...) fino alla spiaggetta posta in radice del cd. molo banchinella, della lunghezza di 86 metri circa (...) ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto, comprese quelle dei residenti, come da apposita delibera comunale. L'area demaniale marittima retrostante è destinata, previa concessione demaniale marittima, alla sosta delle unità da traffico o diporto dei residenti dell'isola di Capri";*
 - al punto n. 8 che *"la spiaggetta posta in radice del cd. molo banchinella, evidenziata in fucsia nella planimetria, e prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad attività di varo ed alaggio di piccole unità navali mediante uso pubblico indifferenziato, ai sensi dell'art. 3, comma 3";*
 - al punto n. 10 che *"la testata e il successivo lato di levante del molo banchinella, fino alle tensostrutture ivi presenti, rispettivamente della lunghezza di 10 metri circa e di 35 metri circa, evidenziati in verde nella planimetria, ed i prospicienti specchi acqueei, sono destinati ai collegamenti marittimi. Su dette aree è possibile effettuare anche varo ed alaggio, previa ordinanza di disciplina dell'Autorità marittima che individua modalità, tempi e specifici spazi di utilizzo";*

VISTO: l'articolo 3 del medesimo Decreto Dirigenziale che prevede:

- al punto n.1 che *"l'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Circondariale marittimo di Capri, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt.50 Cod. Nav. E artt.38, 39 e 59 del Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali"*;
- al punto n.3 che *"le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri, previa adozione di apposito provvedimento da parte della medesima Autorità marittima, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale Ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza"*;

CONSIDERATO: che l'Autorità Marittima, nell'attuale assetto normativo delle competenze, svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e delle leggi speciali;

VISTA: la circolare n° 41 datata 17 gennaio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - avente ad oggetto *"Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, sul demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di vigilanza ex articolo 68 del Codice della navigazione"*, con la quale si ribadisce che la competenza in materia di vigilanza ex articolo 68 del Codice della Navigazione nell'interno dei porti di rilevanza economica interregionale e regionale ed in genere nell'ambito del restante demanio marittimo non è più di competenza statale, stante il generale conferimento delle funzioni amministrative alle autonomie territoriali, ferma restando l'azione di vigilanza dell'Autorità Marittima per gli aspetti di competenza ai fini della sicurezza della navigazione;

CONSIDERATO: che nel Circondario marittimo di Capri vengono svolte, su aree portuali libere all'uso pubblico, operazioni per conto proprio o conto terzi di alaggio e varo di unità da traffico, pesca e diporto;

RITENUTO: necessario regolamentare in maniera uniforme nell'ambito del Circondario marittimo di Capri le citate operazioni, al fine di tutelare la sicurezza della navigazione in ambito portuale ed evitare eventuali interferenze tra le operazioni di alaggio e varo ed il regolare svolgimento del traffico portuale;

VISTI: gli artt. 17, 62, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Articolo 01 (Disciplina)

La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza e dell'operatività portuale, le operazioni di alaggio e varo effettuate in uso conto proprio e/o conto terzi nelle aree demaniali marittime libere all'uso pubblico ricadenti nell'ambito portuale di Marina Grande di Capri.

Restano escluse dalla presente disciplina le operazioni che si svolgono all'interno di aree in concessione e/o comunque in uso esclusivo a soggetti privati in genere, già disciplinate dalla normativa vigente di settore in materia di sicurezza del lavoro.

Articolo 2 (Definizioni)

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

Alaggio: l'attività di tirare a secco un'unità a mezzo di strutture fisse e/o mobili;

Varo: l'attività di ricollocare in mare un'unità a mezzo di strutture fisse e/o mobili;

Conto proprio: è l'attività svolta da persone fisiche, giuridiche, enti privati e/o pubblici con mezzi di proprietà o in usufrutto, condotti personalmente dal titolare della licenza di trasporto in conto proprio e/o da suo dipendente; l'attività non deve essere economicamente prevalente bensì complementare o accessoria all'attività principale del soggetto giuridico. Le unità alate e/o varate dovranno appartenere agli stessi soggetti giuridici che svolgono l'attività, oppure dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o tenute in deposito in forza di un contratto di deposito tra le parti;

Conto Terzi: consiste nell'attività professionale di alaggio e varo, quale prestazione di servizio verso un determinato corrispettivo, da parte di imprese regolarmente iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e muniti di specifica autorizzazione.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

La presente ordinanza di sicurezza si applica a tutti i soggetti giuridici e soggetti privati che espletano attività di alaggio e varo mediante l'utilizzo di strutture fisse e/o mobili (come ad esempio autogrù, carrelli trainati da autoveicoli, argani e verricelli) nell'ambito del Porto di Capri e più precisamente nei siti individuati nel successivo articolo 4.

Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza:

1. i soggetti che effettuano a mano l'alaggio ed il varo di piccoli natanti;
2. le attività di alaggio e varo effettuate mediante l'utilizzo di attrezzature fisse e mobili allocate su aree in concessione per uso esclusivo;
3. le attività di alaggio e varo delle unità appartenenti alle forze armate e/o forze di polizia.

Articolo 4 (Individuazione dei siti)

Le attività di alaggio e varo nell'ambito del Porto di Capri, disciplinate dalla presente ordinanza, potranno essere svolte esclusivamente nei siti indicati nell'**allegato 3** e di seguito specificati:

1. spiaggia posta in radice del cd. Molo Banchinella e prospiciente specchio acqueo, per attività di varo ed alaggio di piccole unità navali mediante uso pubblico indifferenziato secondo le modalità di cui al successivo articolo 5;
2. tratto di banchina compreso tra la radice del molo principale e la spiaggia di cui al precedente punto ("scalo di alaggio");
3. testata del Molo Banchinella ed il successivo lato di levante, fino alle pensiline, per attività di varo e alaggio con impiego di autogrù secondo le modalità di cui al successivo articolo 6;

Articolo 5 (attività di alaggio per uso pubblico indifferenziato)

Le operazioni di alaggio e varo sui siti di cui al precedente articolo 4 - punto 1 e punto 2, possono essere svolte, in forma occasionale, mediante uso pubblico indifferenziato, con le seguenti modalità:

1. la zona dello scivolo di alaggio e le aree ad esso limitrofe dovranno sempre essere mantenute libere dalla presenza di autoveicoli, carrelli e unità in sosta, nonché da eventuali materiali e/o rifiuti prodotti dall'attività espletata;
2. è vietata la sosta di qualsiasi unità, salvo provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Ente gestore del Demanio marittimo portuale, fatto salvo il tempo strettamente necessario ad eseguire l'operazione di varo/alaggio od eventuali situazioni di emergenza valutate dall'Autorità Marittima;
3. qualora ne ricorra la necessità, lo scalo (in caso di sosta autorizzata) dovrà comunque essere immediatamente liberato a seguito di semplice richiesta, anche verbale, da parte dell'Autorità Marittima;
4. devono essere osservate tutte le normative di sicurezza vigenti sulle aree demaniali marittime impegnate dalle suddette operazioni e/o qualsivoglia altra disposizione inerente l'attività in parola;

Articolo 6 **(Attività di alaggio e varo a mezzo autogrù)**

Le operazioni di alaggio e varo a mezzo autogrù sono consentite unicamente nelle zone indicate al precedente articolo 4 - punto 2 e punto 3.

Sono vietate operazioni di alaggio e varo in ore notturne. Potranno essere svolte unicamente dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi e prefestivi, in orari compatibili con le attività commerciali di sbarco/imbarco passeggeri ed automezzi.

E' vietata l'esecuzione delle operazioni di alaggio e varo con persone a bordo dell'unità.

I soggetti giuridici che eseguono le operazioni di alaggio e varo di unità navali per conto proprio e/o conto terzi dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) accertarsi dell'idoneità e delle condizioni di praticabilità del tratto di banchina, anche in funzione del tonnellaggio dell'unità navale che si dovrà alare e/o varare e del peso del mezzo gommato che si utilizza;
- b) posizionare gli automezzi utilizzati parallelamente al ciglio di banchina, ad una distanza di almeno 2 metri, in modo da garantire la sicurezza delle operazioni di alaggio e varo;
- c) durante le operazioni, l'area interessata dovrà essere delimitata con strutture mobili (ad es. catenelle rosse e bianche), idonee ad impedire a mezzi e persone non addette ai lavori di avvicinarsi all'interno del raggio di azione della gru; inoltre dovrà essere esposto in posizione ben visibile uno o più cartelli con la scritta "ATTENZIONE GRU IN MOVIMENTO E CARICHI SOSPESI";
- d) è vietato lasciare carichi sospesi incustoditi;
- e) tutti gli apprestamenti utilizzati per il sollevamento/calata (cavi, fasce e simili) devono essere idonei a sostenere lo sforzo di tensione/sollevamento del mezzo da alare/varare, rispettare quanto richiesto dalla normativa vigente ed essere collaudati e muniti dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
- f) organizzare le operazioni affinché l'afflusso/deflusso delle unità navali avvenga in modo ordinato senza intralciare il regolare svolgimento del traffico portuale;
- g) la sosta in banchina delle unità navali destinate all'alaggio è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'operazione, ovvero, per quelle varate, limitatamente al tempo occorrente per l'allestimento dei presidi tecnico/nautici dell'unità onde riprendere la navigazione in sicurezza;
- h) i conducenti dei veicoli che devono effettuare le operazioni, opportunamente abilitati, sono comunque tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili, affinché sia scongiurato ogni rischio di pericolo a cose e/o persone, restando sottinteso che per qualsiasi eventuale danno a cose e/o persone o a strutture portuali derivanti da incidenti ne risponde in solido la ditta e/o la società proprietaria dei mezzi, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo la vigente normativa in materia di responsabilità civile e penale.
- i) stante la promiscuità della viabilità urbana con quella portuale, l'accesso delle autogrù in porto dovrà comunque essere subordinato ad eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in materia di circolazione veicolare in ambito portuale;

- j) operare in presenza di assicurate condizioni meteomarine e di buona visibilità;
- k) sistemare delle cime per guidare il sollevamento e movimento in sospensione dell'unità navale;
- l) non generare inquinamenti sulla banchina e in mare, curando di rimuovere ogni rifiuto e materiale al termine delle operazioni.

Articolo 7

(Procedura di segnalazione certificata all'autorità competente per la gestione amministrativa del demanio portuale)

I soggetti giuridici che esercitano le attività di alaggio e varo nelle modalità di cui al precedente articolo 6 - per conto proprio e/o conto terzi - all'interno del porto di Capri, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione devono presentare alla Regione Campania - A.G.C. Trasporti e Viabilità Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti ed Opere Marittime - apposita "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (S.C.I.A.) in duplice copia in bollo, attestante il possesso dei presupposti e requisiti di legge richiesti in materia.

Una copia della suddetta dichiarazione dovrà essere consegnata all'Ufficio Circondariale marittimo di Capri.

Articolo 8

(Comunicazione di alaggio e varo)

I soggetti che intendono effettuare, senza utilizzo di autogrù, attività di alaggio e/o varo ai sensi del precedente articolo 5, dovranno presentare apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale marittimo di Capri secondo il *format* in **allegato 1** alla presente ordinanza.

I soggetti giuridici che intendono effettuare, mediante utilizzo di autogrù, attività di alaggio e/o varo ai sensi del precedente articolo 6, dovranno presentare apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale marittimo di Capri secondo il *format* in **allegato 2** alla presente ordinanza.

Le suddette comunicazioni, conformi ai relativi allegati, devono pervenire all'Ufficio Circondariale marittimo di Capri con almeno 12 ore di anticipo anche a mezzo fax (081.8374894) o via e-mail (uccapri@mit.gov.it).

Preventivamente all'inizio delle operazioni di alaggio/varo, il soggetto interessato, dovrà recarsi presso l'Ufficio Circondariale marittimo di Capri per l'apposizione del visto di "*operatività portuale*" e solo dopo tale procedura e qualora non sussistono impedimenti connessi alla situazione operativa in porto, potrà effettuarsi l'operazione comunicata. Il mancato visto costituisce diniego all'attività di alaggio e varo dell'unità che non potrà essere effettuata.

Articolo 9

(Alaggio e varo nelle aree in concessione)

Sulle banchine portuali e sugli scali di alaggio oggetto di concessione demaniale marittima, il concessionario è tenuto a fissare le modalità di utilizzo, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.

Articolo 10

(Deroghe)

L'Autorità Marittima potrà autorizzare, previa specifica valutazione, operazioni di alaggio e varo, o la sosta di piccole unità da movimentarsi a mano, in deroga alle disposizioni della presente ordinanza anche al fine di scongiurare improvvise ed urgenti situazioni che, se non gestite con tempestività, possono costituire nocumento alla sicurezza portuale e della navigazione nella sua più ampia accezione.

Articolo 11
(Disposizioni sanzionatorie)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero, sempre che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone e/o cose per effetto del loro comportamento illecito.

Articolo 12
(Disposizioni transitorie e finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione ai Comuni di Capri e Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri;
- ☐ invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati/clienti.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore abrogando eventuali disposizioni regolamentari contrastanti.

Capri, 16 aprile 2014.



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro SARRO

Comunicazione di alaggio e varo per uso pubblico indifferenziato

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ alla via _____ n° _____
documento di riconoscimento _____ n° _____
rilasciato da _____ il _____
telefono _____ cellulare _____
in qualità di

armatore	proprietario
----------	--------------

 dell'unità da

pesca	diporto	traffico
-------	---------	----------

barrare la casella che interessa barrare la casella che interessa
denominata _____
matricola _____ colore _____ materiale _____
lunghezza f.t. _____ larghezza _____ T.S.L. _____

COMUNICA

che in data _____ alle ore _____ effettuerà

alaggio	varo
---------	------

barrare la casella che interessa
dell'unità sopra descritta presso la banchina _____

DICHIARA

- di essere a conoscenza dell'ordinanza n°10/2014 in data 16 aprile 2014 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri e di attenersi alle prescrizioni contenute nella stessa;
- che l'operazione di alaggio e varo sarà effettuata mediante _____;
- di porre in essere ogni cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere;
- di manlevare l'Autorità Marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi durante le operazioni di alaggio e/o varo;
- di lasciare libero da ogni ingombro il tratto di banchina utilizzato per l'attività.

Capri, _____

IL PROPRIETARIO/ARMATORE

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CAPRI**

Visto presentare ai soli fini dell'operatività portuale per l'attività di

alaggio	varo
---------	------

barrare la casella che interessa

il giorno _____ alle ore _____

Comunicazione di alaggio e varo con autogrù

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
 e residente a _____ alla via _____ n° _____
 documento di riconoscimento _____ n° _____
 rilasciato da _____ il _____
 telefono _____ cellulare _____
 in qualità di

armatore	proprietario
----------	--------------

 dell'unità da

pesca	diporto	traffico
-------	---------	----------

barrare la casella che interessa barrare la casella che interessa

denominata _____
 matricola _____ colore _____ materiale _____
 lunghezza f.t. _____ larghezza _____ T.S.L. _____

COMUNICA

che in data _____ alle ore _____ effettuerà

alaggio	varo
---------	------

 dell'unità sopra descritta presso la banchina _____
 L'operazione sarà effettuata mediante l'ausilio dell'autogrù targato _____
 di proprietà della ditta _____
 esercente l'attività di alaggio e varo

conto proprio	conto terzi
---------------	-------------

barrare la casella che interessa

DICHIARA

- di essere a conoscenza dell'ordinanza n°10/2014 in data 16 aprile 2014 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Capri e di attenersi alle prescrizioni contenute nella stessa;
- che l'operazione di alaggio e varo sarà effettuata con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru;
- di porre in essere ogni cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere;
- il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente, qualificato ed informato di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- che la ditta è autorizzata ad operare ai sensi dell'art.68 del codice della navigazione, come da SCIA che si esibisce;
- di manlevare l'Autorità Marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi durante le operazioni di alaggio e/o varo;
- di lasciare libero da ogni ingombro il tratto di banchina utilizzato per l'attività.

Capri, _____

IL PROPRIETARIO/ARMATORE

DITTA ESECUTRICE



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CAPRI

Visto presentare ai soli fini dell'operatività portuale per l'attività di

alaggio	varo
---------	------

barrare la casella che interessa

il giorno _____ alle ore _____

PORTO COMMERCIALE

